



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Nazionale**

Roma, 09 dicembre 2009

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio Rapporti Sindacali
R o m a

Prot. nr. 737/2009/p.s.

OGGETTO : Criteri e modalità per la fruizione della mensa obbligatoria di servizio,
e dei ticket restaurant
Richiesta di chiarimenti.-

Il 26 marzo u.s. il TAR per il Lazio ha emesso l'allegata sentenza nr.5407/2009 contro il Ministero dell'interno a seguito di un ricorso promosso da alcuni colleghi per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della nota nr.555/USTG/Sett.2° del Servizio Tecnico Gestionale del Dipartimento della P.S. Con tale nota veniva espresso il parere negativo del Servizio Vettovagliamento e Pulizia presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in merito alla richiesta di erogazione dei buoni pasto al personale in sostituzione della stipula, in via prioritaria, di convenzioni in economia con esercizi commerciali, in assenza della mensa obbligatoria di servizio.

Il citato Tribunale Amministrativo Regionale, nell'accogliere il ricorso con annullamento dei provvedimenti di diniego emanati dall'Amministrazione, argomenta la sentenza introducendo un principio di equivalenza tra la stipula di convenzione e/o l'attribuzione del buono pasto, sostenendo che *"in base alla lettura e all'interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto). Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall'Amministrazione nella nota di replica all'ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.*

.....omissis..... Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: id est se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l'erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione"

Alla luce della menzionata sentenza l'Ufficio di appartenenza dei ricorrenti ha inoltrato una specifica nota, datata 2.12.2009 indirizzata alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Servizio Vettovagliamento e Pulizia Divisione I^ con cui è stata chiesta l'attribuzione di buoni pasto per il personale che presta servizio in alcuni uffici della capitale.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dall'organo amministrativo con una sentenza divenuta definitiva, il presupposto per l'attribuzione del buono pasto non può essere l'assenza della mensa o la temporanea indisponibilità per varie ragioni.

In molti casi, specie in taluni piccoli Reparti o Uffici, la chiusura temporanea della mensa di servizio risponde, a criteri di razionalità, economicità e di buona amministrazione che costituiscono i principi cardine ai quali ogni ramo della pubblica amministrazione si dovrebbe attenere nella propria attività.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Nazionale

Altro aspetto che pare essere più l'effetto di una scelta gestionale dell'Amministrazione che l'adesione ad un espresso dettato normativo, riguarda l'esclusione dal beneficio in esame nelle sue varie forme ed articolazioni applicative, di "coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio" Tale situazione non si riscontra nella norma contrattuale di riferimento (art 35 del DPR 254/99 e successive integrazioni), né negli artt. 1 e 2 della legge 203/89, segno tangibile che il limite sia stato apposto più per ragioni di bilancio e di contenimento della spesa che per suffragare elementi di diritto che, nel caso in specie, invece, sembra siano improntati a ragioni di fatto connesse al servizio, e non a condizioni soggettive o abitative del dipendente.

Si richiama, altresì, altra nota riguardante l'oggetto datata 20 novembre u.s. con cui sono stati chiesti ulteriori chiarimenti interpretativi in merito al riconoscimento dei benefici in argomento in determinate particolari condizioni operative.

Per questa ragione ed alla luce di quanto sopra, il Siulp chiede:

1. adeguamento immediato del costo del pasto stipulato mediante convenzione da 4,65 a 7 euro al pari di quanto avvenuto per il buono pasto;
2. che vengano impartite disposizioni che consentano l'attribuzione dei buoni pasto in modo parimenti alternativo e non con criteri obbligati di prevalenza della stipula della convenzione ed in subordine del buono pasto, quale conseguenza del presupposto dell'assenza della mensa. Il presupposto della sola assenza permanente, o temporanea della mensa e la decisione di attribuire il buono pasto o ticket in alternativa alla stipula di convenzioni dovrebbe rispondere nel concreto, non a criteri gerarchici obbligati imposti dall'Amministrazione, ma solo a criteri di razionalità, economicità e di buona amministrazione rispetto alle altre soluzioni alternative;
3. che vengano impartite nuove disposizioni che consentano la fruizione della mensa obbligatoria di servizio a titolo gratuito, o in alternativa all'attribuzione della consumazione del pasto attraverso la stipula di convenzione o mediante l'attribuzione del buono pasto o ticket restaurant, con i medesimi presupposti normativi ed applicativi anche al personale accasermato, non sussistendo alcuna norma che supporti e giustifichi la scelta dell'Amministrazione di escludere tale personale da detti benefici, a parità di presupposti e condizioni giuridiche e di fatto. Anzi, nel caso degli accasermati, l'impossibilità di fruire del pasto presso la propria abitazione è una condizione di fatto e, pertanto oggettivamente ancora più giustificata e sostenibile. La mera assenza di risorse economiche sufficienti per garantire tale presupposto, peraltro motivato da ragioni di fatto e di diritto, a parità di condizioni d'impiego, non può costituire la motivazione e la giustificazione sufficiente per sostenere secondo criteri unilateralmente assunti dall'Amministrazione per impartire direttive che comportino l'esclusione dalla fruizione di un diritto e di un beneficio previsto dalle norme vigenti per una parte del personale.

In attesa di cortese ed urgente riscontro, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.-

Il Segretario Generale
Felice Romano